

**REGOLAMENTO DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DELLA
POLIZIA LOCALE DI COLONNELLA**

Il Sindaco di Colonnella
Geom Leandro Pollastrelli

Il Segretario Comunale di Colonnella
Dott Luca Di Eugenio

INDICE

Art. 1	Istituzione
Art. 2	Scopi
Art. 3	Finanziamento del Fondo
Art. 4	Previdenza integrativa individuale
Art. 5	Contratti di assicurazione
Art. 6	Erogazione del beneficio
Art. 7	Durata, autonomia ed organi del Fondo
Art. 8	Il Comitato di Gestione
Art. 9	Competenze del Comitato di Gestione
Art. 10	Il Presidente
Art. 11	Il Segretario
Art. 12	Contribuzione volontaria
Art. 13	Disposizioni transitorie

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione

E' istituito il fondo di previdenza per il personale della Polizia Locale con sede presso l'Ufficio di Polizia Locale di Colonnella che usufruisce delle relative risorse e strutture.

Art. 2 - Scopi

Il fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha fini di lucro, persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, la previdenza ed assistenza a favore del personale della Polizia Locale, a completamento ed integrazione dell'opera che già prestano gli Enti a ciò preposti.

Il fondo è finalizzato alla stipula di polizze assicurative previdenziali ed assistenziali, in forma collettiva e/o individuale.

Per la finalità di cui sopra, l'Organo di Gestione del Fondo procederà all'accensione di una polizza fondo assistenziale ed una previdenziale a favore dei componenti l'Ufficio di P.L. che sia un "Fondo Unico ma ripartito su posizioni individuali", dopo avere espletato un'indagine di mercato.

Il Fondo previdenziale dovrà essere collegato a Fondi di gestione preferibilmente protetti, con rendimenti minimi annui garantiti

Art. 3 - Finanziamento del Fondo

Il fondo è finanziato:

- a) con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano essi derivanti da pagamenti in misura ridotta che dalle iscrizioni a ruolo per violazioni accertate al vigente Codice della Strada e gestite dall'Ufficio di Polizia Locale. Tale finanziamento è effettuato ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) da eventuali contributi stabiliti da altre leggi;
- c) da eventuali contributi, sovvenzioni o donazioni di enti pubblici;
- d) dalla contribuzione volontaria di cui al successivo art. 13.

L'Amministrazione Comunale si impegna annualmente a versare la somma di euro 1.300 per ogni operatore di polizia locale avente diritto alla partecipazione. Tale importo potrà essere aggiornato con future trattative sindacali.

Le somme destinate al Fondo, di cui al precedente comma 1 lett. a) saranno stanziare annualmente, contestualmente alla deliberazione che definisce le

previsioni di entrata ai sensi dell'art. 208 c.d.s., in un unico apposito capitolo di bilancio comunale relativo a ciascun esercizio finanziario e saranno utilizzate per le finalità e nei limiti previsti dal presente regolamento.

Le eventuali somme non spese nell'anno di riferimento saranno portate ad integrazione della somma relativa all'anno successivo.

Sul Fondo potranno altresì confluire eventuali somme derivanti dall'attivazione di precedenti forme previdenziali per la Polizia Locale per le quali si sia già provveduto al riscatto ed alla liquidazione, anche parziale, del montante maturato a condizione che lo stesso non sia già stato versato agli appartenenti al Corpo.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale sia impossibilitata, in un determinato anno, a stanziare e/o destinare la quota dell'assistenza e previdenza complementare per la Polizia Municipale, nessun obbligo graverà mai a carico del lavoratore.

Art. 4 - Previdenza integrativa individuale

L'adesione al fondo di previdenza integrativa individuale per il personale della Polizia Locale è su base volontaria.

Al fine di sviluppare la realizzazione di forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 in favore dei dipendenti addetti ai servizi di Polizia Locale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 208 del Codice della Strada, l'Organo di Gestione del Fondo si impegna a stipulare una apposita convenzione con primaria compagnia di assicurazione in modo da garantire ai propri aderenti l'accesso agli strumenti previdenziali ed assistenziali di cui sopra a condizioni di favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato.

La quota destinata annualmente al fondo da parte della Giunta Comunale, sarà utilizzata dall'Organo di Gestione del Fondo, a favore degli addetti alla Polizia Locale al fine di consentire loro il finanziamento necessario alla stipula di contratti per la realizzazione di forme di previdenza integrativa individuale ai sensi dell'art. 9-ter del D.Lgs 21 aprile 1993 n. 124.

I beneficiari del fondo sono i dipendenti comunali di ruolo inquadrati in profili professionali appartenenti all'area vigilanza e assegnati al Servizio di P.L. con le seguenti precisazioni:

1. i benefici della forma previdenziale sono per il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato;
2. i periodi di appartenenza alla Polizia Locale si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio nell'intesa che le frazioni di mese superiori a 15 gg. si computano come un mese intero o nel caso di part/time, nella percentuale del part/time stesso; ai fini dell'attribuzione del beneficio, i periodi "ferie" e "malattia" sono conteggiate come di effettivo servizio.

Il Comitato di Gestione provvederà a far sospendere l'accantonamento del premio individuale annuale in tutti i casi di aspettativa non retribuita e distacco sindacale retribuito.

Il dipendente che cessa di appartenere alla Polizia Locale ha facoltà di:

1. trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
2. riscattare la propria posizione individuale.

Art. 5 – Contratti di assicurazione

I contratti di assicurazione, qualora la materia venga diversamente disciplinata dai futuri C.C.N.L. ed in relazione alla normativa in essa contenuta, dovranno essere adeguati alla normativa stessa o risolti, con liquidazione del maturato a favore degli aderenti al Fondo nell' ipotesi in cui avvengano modificazioni normative che aboliscano tali forme di Previdenza .

Il montante maturato verrà erogato dalla compagnia assicuratrice, nella misura corrispondente ai premi corrisposti, a qualunque titolo, al momento della conclusione del contratto e su richiesta del Presidente del Fondo.

Art. 6 – Erogazione del beneficio

Il riscatto delle singole posizioni previdenziali è determinato in ragione del raggiungimento dell'età pensionabile da parte di ciascun operatore di P.L. ovvero, dall'anticipata risoluzione del contratto di lavoro con il Comune di Colonnella per dimissioni, mobilità, licenziamento o morte dell'avente diritto.

In caso di quiescenza per motivi diversi dal raggiungimento dei limiti di età pensionabile, la riscossione potrà avvenire a seguito di atto di svincolo dell'Ente.

Art. 7 – Durata, autonomia ed organi del Fondo

Il fondo ha durata illimitata ed amministrazione propria, distinta e separata da quella del Comune di Colonnella.

Sono organi del fondo, composti esclusivamente da appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale:

- a) il Comitato di Gestione;
- b) il Presidente;
- c) il Consigliere delegato.

Art. 8 - Il Comitato di Gestione

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 17 del Capo III – Area Polizia Locale del CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, viene regolata l'attività del Comitato di Gestione delle risorse destinate alle finalità assistenziali e previdenziali così come disposto dall'art. 208, commi 2° e 4° del D. L.vo 285/92 e s.m.i.

Il Comitato di Gestione è composto:

- dal Responsabile dell'Area Vigilanza;
- da n. 2 (due) appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale, in qualità di consiglieri, eletti dal personale di ruolo della P.L. tra coloro che ricevono più preferenze: essi restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Le funzioni di Segretario del Comitato di Gestione vengono svolte da un appartenente all'Ufficio di Polizia Locale, individuato dal Presidente. I componenti del Comitato di Gestione non hanno diritto ad alcun compenso.

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente o da entrambi i consiglieri, ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque, almeno una volta all'anno.

Per la validità delle adunanze debbono essere presenti almeno i 2/3 dei componenti, tra cui il Presidente; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti.

I verbali delle adunanze sono sottoscritti dal Presidente e dai consiglieri e sono redatti nella seduta stessa a quella a cui si riferiscono.

In caso di collocamento a riposo o dimissioni, il componente che decade dalla carica, viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 9 - Competenze del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione:

- a) nell'ambito dei propri fini, potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al migliore raggiungimento delle finalità di investimento delle risorse destinate agli scopi del presente regolamento;
- b) svolge l'attività di supporto tecnico preliminare per la scelta della società/ente e della forma assicurativa idonea al raggiungimento degli scopi del regolamento;
- c) svolge funzioni di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali ed assistenziali;
- d) determina la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché quanto necessario per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2;
- e) autorizza il Presidente a promuovere liti ed a resistere in giudizio secondo le direttive del Comitato di Gestione;
- f) delibera su ogni istanza e/o provvedimento non riservato specificamente al Presidente dal successivo art. 10.

Tutta la documentazione amministrativa sarà conservata presso l'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 10 - Il Presidente

E' Presidente del Comitato di Gestione il Responsabile dell'Area Vigilanza. Il Presidente del Comitato di Gestione rappresenta legalmente il fondo e ne ha la firma. Nella sua qualità:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Gestione;
- b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Comitato di Gestione, salvo ratifica, alla prima adunanza del Comitato stesso;
- c) stipula i contratti deliberati dal Comitato nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme regolamentari;
- d) adotta le determinazioni e le disposizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili. Se da tali determinazioni derivano movimenti di liquidità in entrata/uscita dal Fondo, le stesse saranno trasmesse all'ufficio Ragioneria per i relativi pagamenti attraverso il servizio di tesoreria.

Art. 11 - Il Segretario

Il Segretario del fondo è nominato dal Presidente. Nella sua qualità:

- a) cura l'istruttoria degli affari e degli atti da sottoporre al Comitato e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
- b) redige i verbali delle adunanze del Comitato e ne cura le conservazioni;
- c) dà esecuzione alle direttive del Presidente;
- d) conserva gli atti ed i documenti relativi alla gestione.

Art. 12 – Contribuzione volontaria

Il dipendente ha facoltà di integrare in proprio la somma che l'Ente corrisponde alla compagnia assicuratrice.

Art. 13 – Disposizioni transitorie

Il presente regolamento, con la presa d'atto della Giunta Comunale con propria deliberazione, diverrà immediatamente esecutivo e sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali ai fini dell'informativa.

Il Comitato di Gestione dovrà essere eletto entro 15gg dall'esecutività dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente ed applicabile in materia nonché alle condizioni/clausole contrattuali contenute nel fondo/polizza in cui confluiranno le risorse a disposizione.
